



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N° 37/19

ROMA, 10/04/2019

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi Problematiche aperte e possibili soluzioni segnalate dalle Organizzazioni di Rete Imprese Italia


Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, per i commercianti al minuto e le attività assimilate, è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tale obbligo decorrerà dal prossimo 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro (circa 260.000 soggetti) per tutti gli altri contribuenti scatterà dal 1° gennaio 2020. Ad oggi, però il quadro normativo del nuovo adempimento non è completo in quanto non sono stati ancora emanati due decreti ministeriali indispensabili per l'attuazione della disciplina.

Considerato la mancanza dei predetti decreti attuativi unitamente alle problematiche tecniche che le imprese dovranno affrontare per l'acquisizione di un nuovo registratore telematico ovvero per l'adeguamento di quello in essere, le Organizzazioni di Rete Imprese Italia si sono rivolte in questi giorni all'On.le Garavaglia _ Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e finanze per segnalare la ristrettezza dei tempi per l'entrata in vigore del nuovo obbligo dal prossimo mese di luglio e, quindi, sollecitare per tutti gli operatori l'avvio dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dal volume d'affari (prorogando di fatto la scadenza del 1° luglio 2019).

Inoltre, poiché il legislatore ha demandato al Ministero dell'Economia e delle finanze l'individuazione di possibili esoneri dall'adempimento _ sia in ragione di una impossibilità tecnica (attraverso l'emanazione di un decreto, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, che individui le zone prive della connessione internet), sia della tipologia di attività esercitata _ le Organizzazioni di Rete Imprese Italia hanno rappresentato al Sottosegretario, attraverso il documento tecnico allegato alla presente, una prima serie di criticità per permettere una puntuale individuazione del perimetro di applicazione dell'obbligo, suggerendo possibili soluzioni che tengano conto anche della dimensione dei soggetti cui lo stesso si rivolge.

ALLEGATO N.1



R. E T E. _____
I M P R E S E I T A L I A

**MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**
Problematiche aperte e possibili soluzioni

Allegato Tecnico

Roma, 8 aprile 2019

Ai sensi dell'articolo 17, del D.L. 119/2018, dal 1° gennaio 2020 diventa obbligatoria la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il termine è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro.

Si segnalano alcune criticità in relazione alle quali, ove possibile, si propone una soluzione.

1) VOLUME DI AFFARI DI RIFERIMENTO

La decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica scatta dal 1° luglio 2019 per i soggetti con **volume di affari superiore a 400.000 euro**, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 127/2015.

Si ritiene che il **volume di affari cui fare riferimento debba essere quello del periodo d'imposta precedente, cioè quello relativo al 2018**, così come emerge dalla dichiarazione IVA 2019.

Di conseguenza, si chiede conferma delle seguenti situazioni:

- se l'attività è iniziata nel corso del 2018, per motivi di semplificazione, **non occorre ragguagliare ad anno** il volume di affari, ma si assume il dato che emerge dalla dichiarazione IVA 2019;
- **se l'attività è iniziata nel corso del 2019, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione decorre dal 1° gennaio 2020** (salvo il caso in cui il soggetto rientri negli esoneri che saranno stabiliti con apposito DM, per categoria di attività e/o per zona priva di connessione).

Se sono esercitate più attività, di cui solo alcune rientranti nell'articolo 22 DPR 633/72 (in quanto le altre sono obbligatoriamente documentate con fattura), si ritiene che debba essere considerato unicamente il volume di affari attribuibile all'attività certificabile con scontrini e ricevute fiscali: tale scelta è giustificata da motivi di semplificazione in una fase di avvio, posto che tali soggetti saranno comunque tenuti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dal 1° gennaio 2020.

2) ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DEL RT – GESTIONE DELLE OPZIONI

Si chiede conferma che i soggetti che acquistano il RT anteriormente alla data del 1° luglio 2019 (o anteriormente al 31 dicembre 2019), possano utilizzare il medesimo strumento, fino alle predette date, come **registratore di cassa per rilasciare scontrini fiscali**, senza la necessità di esercitare alcuna opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Dal 1° luglio 2019 (o dal 1° gennaio 2020) tali strumenti saranno attivati come registratori telematici.

3) POSSIBILITA' DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI ANTERIORMENTE AL 1° LUGLIO 2019 O AL 1° GENNAIO 2020

Alcuni operatori hanno manifestato l'interesse, una volta installato o adeguato il registratore telematico, di procedere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi **anteriormente alla data del 1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020**.

Si ritiene che, in base all'attuale normativa, la memorizzazione e trasmissione telematica non possa essere effettuata in data antecedente al 1° gennaio 2020 (o 1° luglio 2019). Fino a tale data, anche se il RT è installato, rimane l'obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta.

Tuttavia, qualora gli imprenditori lo richiedano per esigenze organizzative, **si propone di rendere possibile la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi anche prima della data (1° luglio o 1° gennaio) da cui decorre l'obbligo**. Si tratta, infatti, di soggetti che decidono di porre in essere un obbligo in anticipo rispetto a quanto il legislatore ha previsto.

4) RAPPORTO TRA MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA E RICEVUTE/SCONTRINI FISCALI

Le **ricevute e gli scontrini fiscali sono sostituiti dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**. Si chiede conferma che dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020, i soggetti che, dotati del RT, memorizzano e trasmettono i corrispettivi, non debbano più rilasciare scontrini e ricevute fiscali.

I medesimi soggetti, secondo il disposto dell'articolo 1 del DM 7 dicembre 2016, "documentano le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale". Il documento assume una valenza meramente commerciale, si chiede conferma che la mancata emissione dello stesso non comporti, in presenza comunque di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, l'applicazione di sanzioni di natura tributaria.

5) ESONERI DALLA MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ED ESONERI DA RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI

L'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 127/2015, prevede la possibilità di stabilire, con decreto del Ministero dell'economia e finanze, specifici esoneri dalla trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione della tipologia di attività esercitata. Occorre ricordare che esistono, ad oggi, varie operazioni escluse dall'obbligo di certificazione con scontrini e ricevute fiscali, elencate nell'articolo 2 DPR 696/96. Gli esoneri, ivi contemplati, sono riconducibili a situazioni in cui i prodotti ceduti sono soggetti ad accisa o aggi, oppure in relazione ad attività marginali o per le quali l'adempimento poteva risultare poco agevole.

Si propone che, per ragioni di semplificazione, soprattutto nella fase di avvio, l'emanando Decreto:

- **richiami *in toto* le operazioni elencate nell'articolo 2 DPR n. 696/96 (ad oggi esentate dall'obbligo di certificazione con scontrini e ricevute fiscali), al fine di esonerarle dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;**
- **sempre in relazione alle operazioni di cui all'articolo 2 DPR 696/96 venga mantenuto anche l'esonero dalla certificazione con ricevute e scontrini.**

Per quanto riguarda i **soggetti che operano presso il domicilio del cliente, o per quelli che operano in forma ambulante (e non esonerati ai sensi dell'art. 2 DPR n. 696/96)**, l'obbligo del rilascio del documento "commerciale" al cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione potrebbe risultare non agevole: a tali categorie potrebbe essere esteso l'esonero dalla memorizzazione e

trasmissione telematica dei corrispettivi, mantenendo l'adempimento di certificazione con ricevuta fiscale o scontrino.

Sempre in relazione all'individuazione dei soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, si auspica che fra gli stessi possano **essere ricompresi i soggetti che applicano il regime forfetario** in considerazione del fatto che, tali contribuenti, non addebitando l'IVA sulle cessioni o prestazioni eseguite presentano profili di rischio nulli sul versante di tale imposta. Tali soggetti, **continuerebbero, senza ulteriori oneri di adeguamento, a certificare le operazioni** di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 **mediante scontrino o ricevuta fiscale.**

6) ZONE PRIVE DI CONNESSIONE INTERNET

E' prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e finanze, di concerto con il MISE, per individuare le zone prive di connessione internet (art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015).

Le operazioni effettuate in tali zone possono essere documentate, in deroga alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, con ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Al riguardo, si pone la seguente criticità:

- l'esonero dalla trasmissione telematica riguarda, come previsto dalla norma, le operazioni effettuate nelle zone prive di connessione, come saranno individuate dal citato DM. Si ritiene che ai fini dell'esonero, nel caso di attività svolte in forma ambulante o presso l'abitazione dei clienti, **la sede legale o amministrativa del soggetto debba ricadere nelle zone individuate dal citato DM.**